

(N. 885)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1950

Concessione di un contributo straordinario
a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, fu istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze, con lo scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra.

Le finalità dell'Ente, di carattere assistenziale e sociale, furono realizzate attraverso una importante attività industriale, offrendo, col lavoro, i mezzi di vita ai minorati della vista.

Tale attività, però, fu troncata dagli eventi bellici, specie per i gravi danni subiti dagli stabilimenti, nei quali andarono distrutti o danneggiati gli impianti ed i macchinari, con la perdita totale delle materie prime, che costituivano la scorta necessaria per il ciclo delle lavorazioni.

L'Ente si accinse subito all'opera di ricostruzione, nella quale, pur realizzando notevoli miglioramenti, non ha potuto ancora rag-

giungere quel grado di efficienza capace di consentire l'utilizzazione delle maestranze ciechi, nel maggior numero possibile.

L'ostacolo è costituito dalla deficienza quantitativa e qualitativa dei macchinari, parte, come si è detto, danneggiati, parte non più rispondenti alle esigenze tecniche moderne.

Tale situazione è aggravata da notevoli passività contratte dall'Ente nel dopo guerra e dalla impossibilità di ripresa in cui è venuto a trovarsi, perchè non ha modo di provvedere all'acquisto delle materie prime indispensabili per le lavorazioni.

Pertanto, previ accurati accertamenti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente medesimo, è stato predisposto, d'intesa col Ministero del tesoro, il presente disegno di legge, mediante il quale viene concesso un contributo straordinario di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50, ed una anticipazione di 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualità a cominciare dall'esercizio 1950-51.

La situazione finanziaria dell'Ente presenta un *deficit* di lire 211.646.435, come si rileva dal seguente prospetto:

Debiti	L.	200.310.458
Crediti		19.280.000

Differenza passiva fra debiti e crediti	L.	181.030.458
---	----	-------------

A tale cifra occorre aggiungere il fondo per la liquidazione del personale impiegatizio ed operaio, in L. 30.615.977

onde un'eccedenza del passivo sull'attivo di	L.	211.646.435
--	----	-------------

Il passivo è costituito dalle seguenti partite:

a) debiti verso banche	L.	47.642.192
b) » verso fornitori		81.368.734
c) » ipotecari		15.920.713
d) » diversi		27.086.813
e) » stipendi e paghe		28.292.006

Totale	L.	200.310.458
------------------	----	-------------

L'attivo è rappresentato dai seguenti crediti:

a) crediti verso Amministrazioni militari	L.	17.300.000
c) » verso clienti vari		1.980.000

Totale	L.	19.280.000
------------------	----	------------

L'Ente è privo di capitale circolante per l'acquisto delle materie prime.

Spesso sono gli stessi clienti che forniscono tali materie per la lavorazione.

Per le commesse delle Amministrazioni militari, l'Ente è costretto a cedere i contratti agli istituti di credito sovventori.

Non disponendo di mezzi di garanzia, perchè il patrimonio immobiliare ed il macchinario sono vincolati per precedenti impegni, l'Ente non può contare su ulteriore fido delle Banche; di qui gravi difficoltà per il pagamento delle paghe e degli stipendi e delle altre spese di funzionamento.

DISEGNO DI EGGE

Art. 1.

È concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di lire 100 milioni ed una anticipazione di lire 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualità a cominciare dall'esercizio 1950-51.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura del predetto onere di complessive lire 170 milioni sarà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge (1° provvedimento).

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.